

Nella risposta, citare  
protocollo, classifica e data

03 ottobre 1991

*Ministero*  
*della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Alle CAPITANERIE DI PORTO  
Alle INTENDENZE DI FINANZA  
Alle DIREZIONI MARITTIME  
AGLI ENTI PORTUALI

L O R O S E D I

Divisione XVII *Leg.*  
Prot. N.º 5172191 *Allegati*  
A.2.16

Risposta al Foglio del  
Div. *Leg.* N.º

OGGETTO: Legge 26 giugno 1990, n. 165 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 27 aprile 1990, n. 90, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime relative al 1990. Decreto Interministeriale in data 18.10.1990

CIRCOLARE N. 274  
SERIE II  
Titolo: Demanio Marittimo

Com'è noto, con le norme indicate in oggetto, è stata apportata una modifica all'articolo 10 del D.L. 4.3.1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

Con l'emanazione, quindi, della citata legge, l'applicabilità della circolare n. 262 del 23 marzo 1990, deve intendersi limitata ai canoni relativi all'anno 1989.

Per quanto precede, in attuazione dell'articolo 12, comma 6°, del D.L. 27.4.1990, n. 90, così come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stato predisposto il decreto interministeriale in data 18.10.1990.

Al fine di consentire una uniforme applicazione del predetto decreto questo Ministero, d'intesa con quello delle Finanze, ed acquisito il conforme parere del Ministero del Tesoro, ritiene di dover emanare le disposizioni che seguono riferite a singoli articoli delle disposizioni interministeriali.

ART. 1

1° comma: si rendono definitive le misure dei canoni così come indicate nelle apposite "TABELLE" a suo tempo predisposte da codesti Uffici, con gli effetti che ne sarebbero derivati dalla approvazione di questo Ministero e di quello delle Finanze, previsti dall'articolo 15 della legge 692/81.

.....  
.....  
.....  
Onf. ....



*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

All \_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_

Sez. \_\_\_\_\_  
Allegati \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 2 -

Tale effetto viene esteso anche a quei canoni da determinarsi "di volta in volta" e per i quali non sia intervenuta la definitiva determinazione ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 1501/1961.

Quanto precede per quei canoni concernenti concessioni assentite fino al 1988, nonché per quei canoni, relativi a concessioni pluriennali aventi una prevista decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989, la cui misura sia già stata proposta in sede locale da parte di codesti Uffici.

Si ritiene di dover evidenziare che si intende intervenuto il concerto sia in presenza di contestazioni amministrative, che sono pertanto da considerarsi respinte, sia nel caso di riesame del canone da parte delle Amministrazioni interessate, sempre che la relativa fase istruttoria non sia già esaurita con la presentazione di nuove, concordanti proposte, nel qual caso il concerto si intende intervenuto per queste ultime.

2° comma: Con il secondo comma viene affidato alle Intendenze di Finanza il compito di determinare i canoni d'intesa con codeste Capitanerie di Porto, e per i quali dovranno essere anche sentite le competenti amministrazioni comunali.

Con il medesimo comma si individua nel 1988 l'anno di riferimento per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Si evidenzia in proposito che, in presenza di concessioni per le quali non esista un canone determinato nel 1988, ossia di concessioni rilasciate per la prima volta nell'anno 1989 o nell'anno 1990, dovrà procedersi, per il 1990, con criteri che prendano a riferimento le misure teoriche dei canoni che, per utilizzazioni e zone similari, sarebbero stati applicati nell'anno 1988.

In particolare, in presenza di canoni da determinare per nuove concessioni pluriennali, dovrà farsi riferimento al canone determinato per concessioni pluriennali similari decorrenti dall'anno 1988, nell'ambito dello stesso Compartimento Marittimo, ovvero, in mancanza, al canone in vigore nello stesso anno per una concessione

./.



*Ministero  
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma 19

Al \_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_  
Proct. N.° \_\_\_\_\_

La \_\_\_\_\_

Allegati \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_

La \_\_\_\_\_

N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 3 -

pluriennale similare decorrente da data più prossima al 1° gennaio 1988, tenendo presenti le eventuali rivalutazioni operate per legge e gli eventuali aggiornamenti triennali calcolati in base agli indici ISTAT.

**ART. 2**

Tranne che per le utilizzazioni di cui alla lettera d) dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 18.10.1990, il coefficiente 4 non si applica alle concessioni o parti di esse utilizzate per l'esercizio di attività a carattere stagionale, nonché alle concessioni assentite per la posa in opera di singole boe o gavitelli per l'ormeggio di unità da diporto il cui canone annuo non potrà, comunque, essere inferiore a Lit. 160.000. Sono considerate stagionali le attività le quali, in base al titolo concessorio o ad ordinanze dell'Autorità Marittima ovvero di altre Autorità pubbliche, non siano esercitate per periodi superiori a sei mesi.

Pertanto il coefficiente 4, sarà applicato, oltre che nelle ipotesi di cui alla lettera d) del citato art. 2 del D.I. 18.10.1990, in presenza di concessioni esercitate per più di sei mesi (a titolo esemplificativo: ristoranti che, ubicati nell'ambito di uno stabilimento balneare, esercitino la loro attività oltre i sei mesi).

Per tutte le utilizzazioni che non rientrino nell'ambito della disciplina degli articoli 2 e 3, si applica l'art. 4 del D.I. 18.10.1990 in quanto il coefficiente ivi indicato ha valore residuale.

In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 10 del D.L. n. 77/89, convertito in legge n. 160/89, codeste Capitanerie di Porto, sentite le competenti Intendenze di Finanza, valuteranno l'opportunità di proporre, per le eventuali determinazioni di competenza del Ministro della Marina Mercantile di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, una riduzione delle misure dei canoni demaniali marittimi relative alle utilizzazioni disciplinate dal secondo comma del predetto art. 10, ivi comprese le utilizzazioni per scopi ricreativi da parte di circoli affiliati a Federazioni sportive a carattere nazionale, e ciò come segue:

- del 10% per i canoni unitari medi determinabili in misure fino a Lit. 5.000 per metro quadrato di superficie concessa.



*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma,

19

Al

Divisione \_\_\_\_\_ *Sea*  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ *Allegato*

Risposta al Foglio del  
Dir. \_\_\_\_\_ *Sea* \_\_\_\_\_ *N.°*

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 4 -

- del 20% per quelli compresi tra Lit. 5.000 e Lit. 6.000 per metro quadrato di superficie concessa, fino al limite minimo di Lit. 5.000 al metro quadrato;
- del 30% per quelli compresi tra Lit. 6.000 e Lit. 7.000 per metro quadrato di superficie concessa, fino al limite minimo di Lit. 6.000 al metro quadrato;
- del 40% per quelli compresi tra Lit. 7.000 e Lit. 8.000 per metro quadrato di superficie concessa, fino al limite minimo di Lit. 7.000 al metro quadrato;
- del 50% per quelli determinabili in misura superiore a Lit. 8.000 per metro quadrato di superficie concessa, fino al limite minimo di Lit. 8.000 per metro quadrato.

ART. 3

Il primo comma individua le fattispecie per le quali si applica il coefficiente moltiplicatore "tre".

Il canone ricognitorio troverà applicazione in favore degli enti pubblici che operino effettivamente, oltre che per statuto, per il perseguimento di finalità di interesse socio-culturale o sportivo-ricreative con assoluta assenza di lucro.

Inoltre viene esteso il campo di applicazione del canone indicato dall'articolo 48, lett. e) del T.U. delle leggi sulla pesca, come aumentato, da ultimo, con l'art. 16 del D.L. 2.10.1981, n. 546, convertito in legge 1.12.1981, n. 692, anche a quei concessionari non riuniti in cooperative e quindi sia a concessionari persone fisiche che giuridiche purchè essi esercitino tali attività in maniera professionale; tale canone troverà applicazione anche in presenza di attività non esclusivamente di cattura di organismi viventi ma anche di maricoltura e acquacoltura (2° comma).

.1.





*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_ *Sez.* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_ *Allegati* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_  
*Dir.* \_\_\_\_\_ *Sez.* \_\_\_\_\_ *N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 5 -

Si raccomanda di verificare, nelle fattispecie di cui sopra, che le superfici assentite non siano sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze dell'attività programmata da valutare anche in relazione alla potenzialità tecnico-economica richiesta per gestire l'impianto.

Inoltre il canone in misura fissa da determinare ai sensi del R.D.L. 25.2.1924, n. 456 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà trovare applicazione nei confronti di quelle altre aziende appositamente indicate, le quali esercitino dette attività in maniera prevalente.

In ogni caso si precisa che la misura indicata inerisce alle aree scoperte ed ai manufatti non demaniali mentre per quelli già incamerati allo Stato, il canone sarà determinato moltiplicando per tre il canone tabellare indicato per manufatti demaniali marittimi utilizzati per lo scopo in parola nel 1988.

ART. 4

Come già evidenziato, il coefficiente moltiplicatore qui previsto, ha carattere residuale.

- punto a) - vi si possono far rientrare, a titolo puramente esemplificativo, le c.d. spiagge libere attrezzate oppure gli specchi acquei sui quali, pur in presenza di concessioni, non siano esclusi altri usi quali la navigazione, la balneazione, etc..;
- punto b) - tale punto concerne il caso particolare di applicazione del coefficiente moltiplicatore due a fattispecie che, pur in presenza delle caratteristiche oggettive indicate dall'art. 2, si qualificano per la contemporanea presenza di due diversi requisiti: quello, oggettivo, della gratuità, dell'accesso agli arenili e dei servizi generali offerti all'utenza (come ad esempio docce, servizi igienici, etc.) e l'altro, soggettivo, rappresentato da una delle forme imprenditoriali indicate nel libro V, titolo VI, capo I del codice civile (imprese cooperative).

ISTITUTO MARITTIMO E DELLA DELTA STATO



*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ *Sm*  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ *Allegati*

*Proposta al Foglio del*  
*Dir. \_\_\_\_\_* *For. \_\_\_\_\_* *N.° \_\_\_\_\_*

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 6 -

**ART. 8**

Al fine dell'espletamento della procedura prevista dall'articolo, le Intendenze di Finanza dovranno richiedere alle Capitanerie di Porto gli elenchi delle concessioni per licenza dei beni del demanio marittimo rilasciate o in corso di validità nel 1990, raggruppate per Comune e, nell'ambito di ogni Comune, per categoria, con l'indicazione dei canoni dovuti nel 1988.

Le Intendenze di Finanza sulla base di tali elementi, provvederanno a convocare i rappresentanti dei Compartimenti Marittimi e dei Comuni interessati, in modo da esaurire entro il più breve tempo possibile tutte le trattazioni relative allo stesso Comune.

Si ritiene di dover precisare che, partecipando i rappresentanti dei Comuni con voto consultivo, l'organo deliberante potrà procedere anche in mancanza di essi, qualora, debitamente e tempestivamente convocati, non abbiano presenziato alla riunione.

Il rappresentante dell'Intendenza di Finanza, avente funzioni di coordinatore, curerà che il verbale sia redatto e sottoscritto; come specificato dal secondo comma, le deliberazioni adottate dovranno essere congruamente motivate, ai sensi dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.


I verbali, compilati in forma analitica, che costituiscono atti di determinazione dei singoli canoni e titoli esecutivi, debbono essere inviati ai competenti Uffici del Registro perchè espletino le procedure per la riscossione dei canoni dovuti, con l'espressa avvertenza e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma IV della legge 7.8.1990, n. 241, che trattandosi di atti definitivi in quanto promananti da organi collegiali, eventuali gravami potranno essere esperiti unicamente in sede giurisdizionale o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**ART. 10**

L'articolo prevede, in ipotesi, circostanze (costituite da eventi dannosi di eccezionale gravità) che, opportunamente segnalate da codeste Capitanerie di Porto, potranno comportare l'emana- zione del decreto interministeriale che riduca, fino alla metà, la

./.

ISTITUTO POLIGRAFICO E RECCA DALL'ALTO STATO



*Ministero della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 7 -

misura dei canoni derivanti dall'applicazione dei criteri indicati nel decreto in oggetto (vedi, a titolo esemplificativo, il fenomeno della mucillagine che ha colpito nel 1989 alcune zone dell'Adriatico).

In base al principio fissato nell'art. 11 del D.I. 19.7.1989, le disposizioni del D.I. 18.10.1990 non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° 1.1990; esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

Si precisa altresì che i canoni relativi all'anno 1991 saranno determinati applicando le misure previste dalla normativa vigente per l'anno 1990 maggiorate del 20% e da integrare con quell'ammontare derivante dal tasso programmato di inflazione secondo le previsioni del comma 6° dell'art. 10 del D.L. 77/89, convertito in legge n. 160/89.

Comunque, nelle more degli incombenti intesi alla fissazione, in via definitiva, dei corrispettivi inerenti all'anno 1990, le Capitanerie di Porto in indirizzo, nella considerazione della precipua esigenza di assicurare medio-tempore l'occorrente regolamentazione amministrativa delle utilizzazioni demaniali marittime, potranno procedere al rinnovo dei titoli concessori per l'anno 1991 verso il pagamento del canone nella misura già corrisposta, sia pure in via provvisoria nel 1990, maggiorata del 20% e contenenti la clausola, chiaramente accettata e debitamente sottoscritta dai concessionari, che preveda la corresponsione di ogni conguaglio, ivi incluso quello derivante dall'applicazione del 6° comma dell'art. 10 del D.L. 77/89, convertito in legge n. 160/89.

I L M I N I S T R O  
F.to FACCHIANO



Per copia conforme  
Capitano di Corvetta (CP)  
(Giuseppe Magliozzi)

DOM/ca  
goli/30

ISTITUTO NAZIONALE DI RECA DELLO STATO